

CRISI D'IMPRESA

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – II° parte

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il **precedente contributo** abbiamo visto come con il **D.L. 118/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sia stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta **all'imprenditore commerciale e agricolo** che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

L'imprenditore può presentare l'istanza di nomina dell'esperto indipendente attraverso una **piattaforma telematica** che andrà ad essere istituita e nella quale inserirà tutta una serie di **documenti** necessari per consentire di valutare la **situazione di crisi**.

Così come previsto dall'[articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021](#), l'**esperto**, accettato l'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore** per valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni eventualmente assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale.

Se l'esperto ritiene che le **prospettive di risanamento** siano **concrete**, incontra le altre parti interessate al **processo di risanamento** e prospetta le possibili **strategie di intervento**, con un piano preciso di incontri.

Se invece **non ravvisa concrete prospettive di risanamento**, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone **l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e

che comunica all'imprenditore.

Gli [articoli 6 e 7 D.L. 118/2021](#) disciplinano le **misure protettive del patrimonio** che possono essere adottate. L'istanza di applicazione delle **misure protettive** è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'**accettazione dell'esperto** e, dal giorno della pubblicazione, **i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore** né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la **sentenza dichiarativa di fallimento** o di accertamento dello stato di insolvenza **non può essere pronunciata**.

Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, **rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione**, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del **mancato pagamento dei loro crediti anteriori**.

L'[articolo 8 D.L. 118/2021](#) prevede altresì che, **con l'istanza per l'accesso alle misure protettive**, l'imprenditore possa dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della stessa istanza, non si applichino nei suoi confronti gli [articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, cod. civ.](#) (riduzione del capitale per perdite) e gli [articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.](#) (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e la **causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies cod. civ.**

In pendenza delle trattative, **l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**. L'imprenditore deve tuttavia informare preventivamente l'**esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione**; l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare **pregiudizio ai creditori**, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, **nei successivi dieci giorni**, può **iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese**. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è **obbligatoria**.

Il Tribunale, quando l'imprenditore ne faccia richiesta, verificata la **funzionalità** degli atti rispetto alla **continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori**, può:

- a) **autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#);
- b) **autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci** prededucibili ai sensi dello

stesso [articolo 111 L.F.:](#)

- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'**articolo 13** a contrarre finanziamenti prededucibili;
- d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'[articolo 2560, comma 2, cod. civ.](#), restando fermo l'[articolo 2112 cod.civ.](#).

L'[articolo 10, comma 2, D.L. 118/2021](#) prevede che l'esperto possa invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, nel caso in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un **accordo**, il Tribunale può rideterminare equamente le **condizioni del contratto**, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Quando, seguendo l'iter descritto, **sia stata individuata una soluzione alla crisi di impresa**, le parti possono optare per varie soluzioni:

1. **concludere un contratto, con uno o più creditori** che produce gli effetti di cui all'[articolo 14 D.L. 118/2021](#), se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
2. concludere una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'**articolo 182-octies L.F.**;
3. concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#), senza necessità dell'attestazione prevista.

L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare **l'omologazione di un accordo di ristrutturazione** dei debiti ai sensi degli [articoli 182-bis, 182-septies](#) e [182-novies L.F.](#).

L'imprenditore, infine, in alternativa può:

- a) predisporre il **piano attestato di risanamento** di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#);
- b) proporre la **domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'[articolo 18](#) dello stesso D.L. 118/2021;
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla **Legge fallimentare**, dal **Lgs. 270/1999** (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), o dal **D.L. 347/2003**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 39/2004** (ristrutturazioni industriali di grandi imprese in stato di insolvenza).